

Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 11/02/2002

COMUNE DI ALTAMURA (Bari) Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U.n.47 del 9.3.02.

CITTÀ DI ALTAMURA Provincia di Bari

STATUTO

DELLA

CITTA' DI ALTAMURA

Testo del nuovo Statuto, composto da n.119 articoli ed un allegato relativo allo stemma della Città di Altamura, approvato, ai sensi dell'art.6, comma 4, del D.Lgs n.267/2000, da parte del Consiglio Comunale con la deliberazione finale del 03.01.02, n. 08, della quale il Comitato Regionale di Controllo ha preso atto nella seduta del 15.01.02, con decisione n. 50: "a condizione che gli incarichi a consulenti esterni per ogni forza politica di cui all'art.36 - punto 10 - e gli incarichi a singoli consiglieri comunali di cui all'art.39 dello Statuto siano a titolo gratuito e nessun onere, comunque, sia posto a carico del bilancio comunale".

Pubblicato all'Albo Pretorio per trenta giorni consecutivi, ai sensi dell'art.6, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, dal 17/01/02 al 16/02/02

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I DATI IDENTIFICATIVI PREAMBOLO

Il Comune di Altamura si fregia del titolo di Città dal 1485 per disposizione del Pontefice Innocenzo VIII. Un diritto acquisito ed imprescrittibile della comunità altamurana che in ogni tempo ha difeso la propria libertà ed autonomia.

Città dei moti rivoluzionari del 1799 e di Tommaso Fiore, Altamura è divenuta essa stessa simbolo di libertà, tanto da essere denominata "Leonessa di Puglia". Storicamente luogo di incontro fra culture e civiltà diverse, aspira sempre più ad essere città del confronto culturale, religioso, politico e civile. Sentendosi partecipe dei destini della comunità mondiale, si propone come città aperta, dove tutti i cittadini, con i loro doveri e i loro diritti, possano rinnovare ogni giorno il legame comunitario ed essere protagonisti responsabili di un futuro e di una felicità comuni.

Altamura, già sede dell'Università degli Studi nel Palazzo Prelatizio dal 1748 al 1811 e della Corte d'Appello di Terra di Bari, di Otranto e di Basilicata dal 1808 al 1817 presso Palazzo Viti, ha da sempre espresso una particolare vocazione ad essere centro di coordinamento e sviluppo delle realtà del territorio, contribuendo così a fondare e definire l'identità del territorio della Murgia.

Art. 1

Cittadinanza, territorio, sede, stemma

- 1. Sono elementi costitutivi del Comune di Altamura il territorio e la comunità.
- 2. Compongono la comunità cittadina gli uomini e le donne che hanno scelto Altamura come centro delle proprie attività di lavoro o di studio, dei propri legami affettivi, familiari, sociali e culturali.
- 3. Il territorio comunale è quello risultante dal piano topografico di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Nazionale di Statistica.
- 4. La sede del Comune è il Palazzo di Città, sito in Piazza Municipio. Potrà essere trasferita unicamente con deliberazione del Consiglio comunale. Gli organi del Comune solo occasionalmente e per esigenze particolari e con deliberazione della Giunta possono riunirsi in sedi diverse previa adeguata pubblicità.
- 5. Emblema raffigurato del Comune è lo stemma, rappresentato da uno scudo inquartato, con i colori rosso e argento, che si alternano, cominciando, da sinistra in alto, con il rosso, sormontato da una corona regia in oro, con il sottostante motto di Federico II° di Svevia: "Federicus me reparavit", il cui bozzetto è allegato e forma parte integrante del presente Statuto.
- 6. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma.
- 7. Il bollo rappresenta il sigillo del Comune.
- 8. La fascia tricolore, che è il distintivo del Sindaco, è completata dallo stemma della Repubblica e dallo stemma del Comune.
- 9. L'uso del gonfalone è disciplinato dalla legge e dal regolamento.
- 10. E', altresì, disciplinata dal Regolamento la concessione in uso dello stemma e le relative modalità, ove sussista un pubblico interesse, ad Enti, associazioni e cittadini operanti nel territorio Comunale.

CAPO II PRINCIPI E FINALITA'

Art. 2 Autonomia

- 1. Il Comune di Altamura è ente locale autonomo che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
- 2. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dello Statuto e dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi statali e regionali, che le esercita secondo il principio di sussidiarietà.

Art. 3 Solidarietà

- 1. Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà per affermare i diritti degli uomini e delle donne che vivono ed operano nel territorio comunale al di là delle differenze di sesso, di cultura, età, nazionalità e religione, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di libertà ed autodeterminazione, di eguaglianza e di pari dignità sociale degli uomini e delle donne, per il completo sviluppo della persona umana.
- 2. Il Comune applica tale principio promuovendo anche iniziative a favore degli emigrati e stabilendo rapporti permanenti con le proprie comunità all'estero, e assicurando altresì le migliori condizioni ai cittadini stranieri immigrati nel territorio comunale.
- 3. Il Comune garantisce assistenza socio economica alle famiglie di soggetti che hanno motivatamente bisogno.

Art. 4 Programmazione

- 1. Il Comune di Altamura informa la propria attività al principio della programmazione, concorrendo alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi degli altri Comuni, della Provincia, della Regione, dello Stato e dell'Unione Europea.
- 2. Il Comune attua il metodo della programmazione, acquisendo, per ciascun obiettivo, ove possibile, l'apporto dei sindacati, delle organizzazioni di categoria, delle formazioni sociali e culturali operanti nel suo territorio, nonchè della Consulta Generale permanente e di settore, di cui al presente Statuto.
- 3. L'attività dell'amministrazione comunale è finalizzata al raggiungimento degli obiettivi fissati secondo i criteri dell'economicità di gestione, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione; persegue inoltre obiettivi di trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative.
- 4. Il Comune nel realizzare le proprie finalità si può avvalere dell'apporto di soggetti privati con le forme di collaborazione ritenute più opportune.

Art. 5 Gemellaggi

1. Il Comune, per il raggiungimento delle proprie finalità, promuove anche rapporti di collaborazione e scambio con altre comunità locali, anche di altre nazioni, nei limiti e nel rispetto degli accordi internazionali. Tali rapporti possono esprimersi anche attraverso la forma di gemellaggio.

Art. 6 Diritto allo studio

1. Assicura un concreto riconoscimento del diritto allo studio, anche con adeguati finanziamenti alle scuole non statali, quale servizio pubblico, nell'ambito dell'autonomia scolastica. Assicura con mezzi ritenuti opportuni il pieno inserimento dei soggetti disabili nell'ambito scolastico.

- 2. Promuove e favorisce la formazione tecnico-professionale finalizzata all'accesso e/o al reinserimento nel mondo del lavoro, anche in chiave di prevenzione e di recupero sociale.
- 3. Promuove e favorisce la formazione tecnico professionale dei disabili a cui presta particolare e prioritaria attenzione

Assetto del territorio

- 1. Attua un organico assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, artigianali, turistici, commerciali, zootecnici, agricoli, agrituristici e alberghieri, contemperando tali interessi con le primarie esigenze collettive di salvaguardia dell'ambiente.
- 2. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primarie e secondarie, secondo le esigenze e le priorità dei cittadini definite nei piani urbanistici esecutivi.
- 3. Il Comune favorisce, altresì, attraverso un sistema adeguato e coordinato di traffico e di circolazione, le esigenze di lavoro, della scuola e del turismo, con particolare riferimento al coordinamento degli orari degli esercizi commerciali, servizi pubblici e degli uffici dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8

Protezione civile

- 1. Elabora idonei strumenti di pronto intervento, da attivare al verificarsi di pubbliche e private calamità, avvalendosi anche di strutture pubbliche e private, nonchè del volontariato, nel rispetto delle norme regolamentari.
- 2. Organizza corsi di formazione per l'addestramento dei volontari.

Art. 9

Attività produttive

- 1. Coordina, tenendo conto le esigenze della collettività, le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo, promuovendo anche il loro reinsediamento nel Centro Storico. A tal proposito organizza con apposito regolamento la consulta dei tempi.
- 2. Tutela e promuove lo sviluppo dell'artigianato, dell'agricoltura favorendo l'azienda familiare, la professionalità in agricoltura dell'industria; adotta iniziative idonee a stimolarne l'attività e ne favorisce l'associazionismo, lo sviluppo di cooperative e di altre associazioni fra produttori e imprenditori per la difesa e per la trasformazione e la vendita dei prodotti, per l'acquisto di beni strumentali.
- 3. Conosciuta ed apprezzata per le produzioni agricole (lana, lino e lenticchie), nonché, per la produzione tipica del pane, tanto da aver ottenuto il riconoscimento di "Pane D.O.P." Promuove e sostiene prodotti tipici locali dell'agricoltura e dell'artigianato, valorizzandone la qualità attraverso le varie forme di riconoscimento (D.O.P., D.O.C., I.G.P., ecc.).
- 4. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche e agrituristiche, la loro assistenza ed informazione, il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
- 5. Promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi.
- 6. Tutela e promuove la diffusione delle espressioni di costume e di tradizioni locali della propria comunità, e ne rappresenta gli interessi anche nei confronti di altri soggetti.
- 7. Interagisce con gli altri enti e con soggetti privati promuovendo ogni forma di collaborazione con

l'Università, le Camere di Commercio ecc. idonea ad inserire l'attività comunale nelle iniziative di carattere sovracomunale, intercomunale e provinciale, per il conseguimento di obiettivi determinati, diretti alla valorizzazione di specifiche attività della zona.

Art. 10

Partecipazione

- 1. Assicura la partecipazione di tutti i cittadini, delle associazioni e delle organizzazioni del volontariato all'attività politica e amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dal Testo Unico Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
- 2. Sono titolari dei diritti di partecipazione, iniziativa, accesso ed informazione:
- a) i residenti nel territorio comunale;
- b) i cittadini italiani, di altre nazionalità e apolidi che abbiano nel Comune il centro delle loro attività di lavoro o di studio e dei loro legami affettivi, familiari e culturali.
- 3. Garantisce l'integrazione fra gli istituti di democrazia diretta e quelli rappresentativi.
- 4. Il Comune al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del Testo Unico Enti Locali approvato con il D.Lgs 18.8.2000 n.267:
- 5. Aderisce alle associazioni nazionali ed internazionali per la tutela dei comuni interessi della collettività locale.
- 6. Tutela e valorizza le diverse realtà etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche presenti nella città, rifacendosi ai valori della solidarietà e dell'accoglienza, in conformità alle tradizioni storiche della città e alla propria vocazione di città aperta.

Art. 11

Informazione

- 1. Il Comune garantisce e rende effettivo il diritto alla partecipazione politica ed amministrativa dei singoli cittadini e delle formazioni sociali, civili ed economiche assicurando un'informazione completa ed accessibile sulla sua attività e su quella degli enti controllati e favorendo il lavoro e l'attività informativa dei mezzi di comunicazione del territorio.
- 2. A tali fini utilizza ed organizza anche una propria rete civica telematica.

Art. 12

Consiglio comunale dei ragazzi

- 1. Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva promuove l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi, teso anche alla prevenzione della devianza minorile.
- 2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di esprimersi in via consultiva nelle seguenti materie: politiche ambientali, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, scuola, rapporti con l'Unicef e la Comunità Europea.
- 3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabiliti con apposito regolamento.

Diritto di accesso

- 1. Garantisce il diritto di accesso all'informazione da parte di tutti i cittadini e delle libere forme associative, su programmi, decisioni e provvedimenti comunali, attuando il principio della trasparenza del proprio operato.
- 2. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, formati dall'amministrazione comunale o comunque da essa utilizzata ai fini dell'attività amministrativa. Il regolamento disciplinerà l'accesso anche agli atti interni.
- 3. Al fine di garantire il diritto di accesso e di informazione agli atti dell'amministrazione comunale e quindi alla loro visione, si individuano i
- responsabili del procedimento di istruttoria e degli uffici, al fine di garantire la più trasparente informazione sullo stato degli atti e delle procedure. L'ente locale assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi garantendone anche il supporto logistico necessario.
- 4. Promuove e realizza azioni positive dirette a sviluppare reti informative locali, generali e settoriali, attraverso il ricorso a mezzi telematici.

Art. 14

Decentramento e servizi all'utenza

- 1. Favorisce un efficiente funzionamento dei servizi comunali, adotta il decentramento per circoscrizioni ed attua idonee forme di cooperazione con altri comuni e con la Provincia.
- 2. Nei casi di provata necessità favorisce la prestazione domiciliare di particolari servizi come certificazioni ed informazioni, garantendo inoltre particolari modalità di richiesta dei predetti servizi anche dal proprio domicilio.
- 3. Il Comune garantisce un centro d'ascolto permanente per richieste o lamentele delle utenze.

Art. 15

Ambiente

- 1. Conserva e difende l'ambiente, attuando un piano per la difesa del suolo e del sottosuolo, della flora e della fauna e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico, elettromagnetico e delle acque, individua e valorizza aree di particolare salvaguardia del territorio;
- 2. Asserisce la propria volontà di non voler installare nel proprio territorio fabbriche, strutture e/o impianti per la produzione di energia nucleare ed impianti nocivi per la salute pubblica.
- 3. Aderisce all'istituendo Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- 4. Difende il patrimonio storico, artistico urbano e rurale, culturale, paleontologico, archeologico, speleologico, con particolare riguardo alla Valle dei Dinosauri, alla zona di Lamalunga (uomo arcaico), al Pulo, nonché ad altri territori oggetto di ricerche archeologiche, speleologiche e paleontologiche, garantendone la pubblica fruizione.
- 5. Istituisce come servizio sociale ed ambientale un servizio di Polizia per la sicurezza delle campagne e dell'ambiente.
- 6. Tutela il Centro storico nella sua identità storica, culturale, ambientale, architettonica, artistica e religiosa, promovendone la migliore vivibilità.

Attività ricreative e sportive

- 1. Incrementa gli spazi pubblici di ricreazione, incoraggia e favorisce le attività ricreative, sportive (promozionale e dilettantistico), le espressioni e le manifestazioni artistiche, agevolandone la pratica, anche per i disabili, regolamentando l'accesso alle strutture.
- 2. Per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo il Comune favorisce l'istituzione di Enti, organismi ed associazioni e promuove la creazione di idonee strutture ed impianti.
- 3. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 17

Personale

- 1. Promuove e realizza la formazione e l'aggiornamento professionale del proprio personale, garantendo pari opportunità.
- 2. Garantisce l'effettivo esercizio dei diritti sindacali del personale.

Art. 18

Organizzazioni sindacali, sociali ed imprenditoriali

1. Riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni sindacali ed imprenditoriali, culturali e religiose sia come soggetti rappresentativi di interessi collettivi, sia come interlocutori attivi e propositivi per la soluzione dei problemi della vita di relazione.

Art. 19

Enti Morali

1. Rivolge particolare attenzione agli Enti Morali del territorio, con particolare riguardo all'A.B.M.C. e all'Associazione Civica Mercadante, in ragione del significativo e peculiare contributo culturale che, da oltre cinquant'anni, assicurano a favore della cittadinanza.

Art. 20

Archivio Storico Comunale e beni culturali

- 1. Valorizza come bene culturale inalienabile l'Archivio Storico Comunale, consentendone la custodia presso l'A.B.M.C.
- 2. Valorizza allo stesso modo ogni altro bene di interesse storico, culturale, artistico cittadino, con particolare riguardo al suo centro antico e alle sue piazze.
- 3. Il Comune tutela il Teatro Saverio Mercadante come bene unico, indivisibile ed inalienabile di tutta la città. Promuove tutte le iniziative di valorizzazione idonee a garantirne la fruizione collettiva ed a realizzarne la funzione pubblica.

Pari opportunità

- 1. Promuove azioni positive per la valorizzazione e realizzazione delle parità uomo-donna al fine di rimuovere gli ostacoli che, di fatto, impediscono la realizzazione di pari opportunità.
- 2. Il Comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:
- a) garantisce la presenza di ambo i sessi quali componenti le commissioni consultive interne e quelle di concorso. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata;
- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica:
- c) garantisce la partecipazione delle proprie dipendenti ai corsi di formazione e di aggiornamento professionale in rapporto proporzionale alla loro presenza nei ruoli organici;
- d) istituisce il comitato per le pari opportunità, di concerto con la commissione consiliare all'uopo nominata:
- e) adotta tutte le misure per attuare le direttive della Comunità europea in materia di pari opportunità, sulla base di quanto disposto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della funzione pubblica e realizza azioni positive per il conseguimento della parità e delle pari opportunità;
- 3. Promuove la presenza di entrambi i sessi nella Giunta e negli organi collegiali del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

Art. 22

Diritto alla salute e integrazione sociale

- 1. Diritto alla salute e integrazione sociale Tutela, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute, attua idonei strumenti per renderlo effettivo con particolare attenzione alla prevenzione, alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, alla tutela della maternità e della prima infanzia, con particolare riguardo all'infanzia in difficoltà, alla difesa delle donne e dei bambini dalle violenze, anche con l'istituzione di un centro di ascolto.
- 2. Opera per l'attuazione dei servizi di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, ai portatori di problemi, lungodegenti o impediti, portatori di handicap, minorati fisici sensoriali, con particolare riferimento all'abbattimento delle barriere architettoniche e alla concessione di parcheggi riservati a disabili fisici e psichici di ogni età, non autosufficienti, al recupero dei tossicodipendenti, il tutto in armonia a quanto previsto dalla legge 8/2/2000, n.328, per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali.
- 3. Garantisce, in riferimento alla legislazione vigente, nei limiti delle disponibilità finanziarie, interventi di solidarietà in favore degli uomini e delle donne, privi di mezzi nelle situazioni di grave emergenza sanitaria e di bisogno.
- 4. Promuove azioni positive dirette a garantire il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini altamurani emigrati e degli immigrati di qualunque nazionalità presenti nel territorio del Comune nell'attività sociale culturale ed economica della città, anche attraverso il sostegno alla creazione di associazioni.
- 5. Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 34 del Testo Unico Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
- 6. Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore dei disabili tra i servizi sociali,

sanitari, educativi, di tempo libero e le associazioni operanti nel Comune, il Sindaco istituisce e nomina un comitato di coordinamento del quale fanno parte anche i responsabili dei servizi medesimi, che individuano un'unità operativa che provvede a tenere i rapporti con i disabili ed i loro familiari.

Art. 23

Conferenza Stato-Città-Autonomie locali

- 1. Nell'ambito del decentramento di cui alla L.15 marzo 1997, n. 59, il Comune si avvale della Conferenza Stato-Città-Autonomie locali, in particolare per:
- a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
- b) la promozione di accordi o contratti di programma;
- c) le attività relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono più comuni, da celebrare in ambito nazionale.

Art. 24

Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche e integrazioni.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE (Consiglio - Giunta - Sindaco)

Capo I
CONSIGLIO COMUNALE

Art. 25

Elezione - Composizione - Presidenza Consigliere anziano - Competenze

- 1. L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
- 2. Il Consiglio comunale elegge il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea in un due distinte votazioni a scrutinio segreto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio a maggioranza di 2/3, se dopo due scrutini nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede nella stessa seduta ad altre votazioni e risulteranno eletti Presidente e Vice Presidente i candidati che avranno riportato almeno sedici voti; la deliberazione di nomina è immediatamente eseguibile.
- 3. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati, dovendo assumere una marcata neutralità rispetto alle forze politiche, solo per

ragioni di carattere istituzionale connesse all'esclusivo espletamento delle loro funzioni. La mozione di sfiducia sottoscritta da 1/3 dei consiglieri assegnati, si intende approvata se votata favorevolmente dalla maggioranza di 2/3 dei componenti.

- 4. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano, identificato secondo la legge, che presidente la seduta di esame della proposta di revoca del Presidente e Vice Presidente.
- 5. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo che svolge le sue funzioni attraverso gli atti stabiliti dalla legge e mediante atti di mero indirizzo di carattere generale che, per questo, sono privi dei parere di regolarità tecnica e contabile.
- 6. Partecipa ai lavori del Consiglio come invitato permanente un rappresentante della comunità degli immigrati e dei cittadini di altra nazionalità regolarmente residenti ad Altamura. Con apposito regolamento verranno disciplinati modalità di designazione, durata, decadenze e funzioni di questa figura. Partecipa alla discussione con ruolo e voto consultivi; la sua presenza ed il suo voto non potranno essere computati ai fini della verifica della validità delle sedute o delle votazioni ed ai fini della determinazione delle maggioranze consiliari.

Art. 26 Consiglieri comunali Decadenza

- 1. I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune. Il Consigliere comunale rappresenta la comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto.
- 2. Il consigliere è tenuto a giustificare per iscritto al Presidente del Consiglio l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
- 3. La mancata partecipazione a tre sedute consecutive del Consiglio comunale senza alcuna giustificazione dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione di decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
- 4. Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della deliberazione è notificata all'interessato entro 10 giorni.
- 5. Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anzichè il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari a disciplinarsi con apposito regolamento in cui, altresì, saranno stabilite le detrazioni in caso di assenza non giustificata alle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto l'indennità di funzione.

Art. 27 Istanze di sindacato ispettivo

- 1. Il singolo consigliere ha facoltà di presentare interrogazioni ed interpellanze al capo dell'amministrazione su atti, fatti e condotte afferenti l'ente ed i suoi organi.
- 2. Il capo dell'amministrazione è tenuto, direttamente o attraverso un assessore, a dare risposta ad interrogazioni ed interpellanze entro trenta giorni dalla data della presentazione.
- 3. La risposta potrà essere data, fermo restando il termine di cui sopra:
- a) per iscritto;
- b) oralmente in aula;

Art. 28 Prima seduta

- 1. Il Consiglio provvede nella prima seduta, dopo il giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi capo Il Titolo III del Testo Unico Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.
- 2. Nella stessa prima seduta, dopo l'elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco. Si procede, poi, all'elezione della Commissione elettorale.

Art. 29 Modalità di esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo

- 1. La funzione di programmazione propria del Consiglio comunale si esprime in particolare nell'adottare, al fine della predisposizione del bilancio annuale e pluriennale, un documento di indirizzi che contenga, a scala temporale annuale e pluriennale, un'ipotesi sull'andamento complessivo delle risorse disponibili per l'ente con riferimento alle entrate e alle spese correnti e agli investimenti e che determini, su questa base, le priorità di intervento e la dislocazione delle risorse per aggregati significativi in termini qualitativi e quantitativi.
- 2. Il Consiglio adotta atti di indirizzo generale per singoli settori omogenei, coerenti con la scala temporale dei documenti contabili, che impegnano
- la Giunta e che devono esplicitare in termini quantitativi e qualitativi i risultati da raggiungere, le risorse complessivamente impegnate, il bilancio delle risorse ambientali e patrimoniali, la scansione temporale prevista per il raggiungimento dei risultati, i costi degli interventi a regime. Tali indirizzi assumono un ambito intersettoriale qualora si tratti di favorire lo sviluppo di attività sinergiche.
- 3. La Giunta comunale semestralmente fornisce al Consiglio rapporti globali e per settore, sulla base di indicatori che consentano di apprezzare, anche sotto il profilo temporale, la congruità dell'andamento della gestione in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio medesimo.

Art. 30 Funzionamento

- 1. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
- a) L'attività del consiglio comunale deve essere improntata a criteri di celerità e snellezza e tesa a garantire l'effettivo governo della comunità locale, salvaguardando comunque il diritto di partecipazione al dibattito di tutti i gruppi consiliari;
- b) In attuazione dei principi di cui al comma 1 il regolamento disciplinante il funzionamento del consiglio potrà dettare disposizioni tese ad accelerare il procedimento di approvazione di quegli atti dell'ente dichiarati espressamente di rilevanza fondamentale da parte del capo dell'amministrazione;
- c) gli avvisi di convocazione, dovranno essere ritualmente consegnati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, che non viene computato, almeno:
- sette giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
- due giorni prima per le sedute straordinarie dichiarate di eccezionale e motivata urgenza;
- d) entro gli stessi termini sono messi a disposizione gli atti;
- e) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine,

la documentazione relativa alle proposte da iscrivere all'ordine del giorno è trasmessa con anticipo al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio;

- f) per la validità della seduta, è necessaria la presenza, di almeno:
- n.16 Consiglieri per l'approvazione di deliberazioni;
- n.10 Consiglieri per la trattazione delle interrogazioni ed interpellanze;
- g) definire le modalità di presentazione delle interrogazioni ed interpellanze, le cui risposte possono avvenire per iscritto, in consiglio ed in commissione;
- h) fissare l'eventuale tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze, comunicazioni e mozioni:
- i) indicare come le interrogazioni, interpellanze, mozioni e comunicazioni debbono essere trattate in apertura di seduta;
- j) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio;
- k) Disciplinare le modalità di votazione palese e segreta;
- I) Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranza;
- m) Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i soli consiglieri di maggioranza ed i soli consiglieri di minoranza.

Art. 31

Presentazione delle Linee Programmatiche

- 1. Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco, sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai Presidenti dei gruppi consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2. Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
- 3. Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
- 4. La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene entro il mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.193, comma 2, del Testo Unico Enti Locali approvato con il D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.

Art. 32

Sessioni del Consiglio

- 1. Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
- 2. Le sessioni ordinarie si svolgono:
- a) Per la presentazione delle linee programmatiche;
- b) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
- c) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 del T.U.EL. D.Lgs 18/8/2000, n.267;
- d) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- e) per gli adeguamenti dello Statuto Comunale.

3. Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo.

Art. 33

Sedute aperte

In caso di particolari condizioni o se rilevanti motivi di interesse della Comunità facessero ritenere necessaria l'intervento di rappresentanti istituzionali, associazioni di categoria, cittadini, ecc., il Presidente, anche su proposta del Sindaco o su richiesta della Conferenza dei Capigruppo, dispone la convocazione "aperta" del Consiglio, nella sua sede abituale o anche in luoghi diversi dalla sede comunale.

Art. 34

Esercizio della potestà regolamentare

- 1. Il Consiglio e la Giunta comunale, nell'esercizio della rispettiva potestà regolamentare, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente Statuto, regolamenti nelle materie ad essi demandati dalla legge e dallo Statuto.
- 2. I regolamenti, divenuta esecutiva la deliberazione di approvazione, sono depositati nella segreteria comunale alla libera visione del pubblico per quindici giorni consecutivi con la contemporanea affissione, all'albo pretorio comunale e negli altri luoghi consueti, di apposito manifesto recante l'avviso del deposito.
- 3. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al precedente comma 2, salvo eccezioni espressamente previste dalla vigente legislazione nel tempo.

Art. 35 Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

- 1. E' istituita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari, alla quale partecipa il Presidente del gruppo o consigliere comunale suo delegato, presieduta dal Presidente dell'Assemblea consiliare, nella quale viene rispecchiato il rapporto numerico tra maggioranza ed opposizione.
- 2. La Conferenza è costituita da tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio, anche nel caso in cui la lista esprima un solo consigliere. I Presidenti sono designati dai componenti il gruppo.
- 3. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello nella cui lista è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio ed al Segretario Generale. La costituzione di un gruppo consiliare autonomo rispetto a quelli corrispondenti alle liste elettorali è possibile solo se lo stesso è composto da almeno due unità.
- 4. La conferenza dei Presidenti dei gruppi ha il compito di programmare e organizzare i lavori del Consiglio e cura gli aspetti e gli affari istituzionali di competenza del comune.
- 5. La conferenza dei Presidenti dei gruppi adotta le proprie decisioni a maggioranza.
- 6. Le decisioni così assunte, che riguardino l'organizzazione dei lavori del Consiglio e l'ordine di trattazione delle diverse questioni, sono vincolanti, decisioni alternative possono essere dal Consiglio Comunale adottate a maggioranza, su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati.

- 7. Gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e non discussi in precedenti sedute consiliari hanno precedenza di trattazione rispetto ad altri.
- 8. Il funzionamento e l'attività dei gruppi è assicurato dall'Amministrazione con risorse appositamente previste e stanziate nel bilancio comunale su indicazione del Presidente.

Art. 36 Commissioni consiliari, speciali e di indagine

- 1. Il consiglio si avvale nell'espletamento delle proprie competenze del supporto di commissioni consiliari permanenti, con funzioni istruttorie e propositive.
- 2. Le commissioni consiliari permanenti sono formate in modo tale da garantire la proporzione esistente in consiglio.
- 3. Le commissioni consiliari sono nominate dal consiglio, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 2, sulla base delle designazioni dei capigruppo consiliari.
- 4. Il capogruppo consiliare ha facoltà in ogni momento di proporre la sostituzione del rappresentante o dei rappresentanti del gruppo nelle commissioni consiliari; detto atto è vincolante per il presidente del consiglio.
- 5. È facoltà del regolamento prevedere la costituzione di una o più commissioni consiliari con funzioni di garanzia e/o controllo.
- 6. Le commissioni di garanzia e/o controllo sono formate con gli stessi criteri e le stesse procedure previsti per la formazione delle altre commissioni consiliari.
- 7. I presidenti delle commissioni di cui al comma 5 sono eletti dalle stesse nel proprio seno; essi sono scelti nell'ambito dei membri designati dai gruppi di minoranza.
- 8. Il Consiglio comunale può istituire, secondo le norme del regolamento interno, Commissioni speciali composte da Consiglieri e da esperti per approfondimenti e studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato. Quando non è specificato diversamente dal regolamento, le procedure di lavoro seguite sono quelle previste per le Commissioni permanenti con obbligo di motivazione delle risoluzioni ed esplicitazione delle posizioni minoritarie. Il Regolamento consiliare determina la costituzione e la disciplina delle Commissioni speciali.
- 9. Alle commissioni di indagine si applica la disciplina valida per le commissioni con funzioni di garanzia e/o controllo.
- 10. Alle sedute delle Commissioni consiliari hanno diritto di intervenire II Presidente ed il Vice Presidente, i Presidenti dei gruppi ed eventualmente, previa deliberazione della stessa, un consulente esterno per ogni forza politica.

Art. 37

Indirizzi per le nomine e le designazioni

- 1. Il Consiglio comunale viene convocato entro i trenta giorni successivi a quello di insediamento per definire e approvare gli indirizzi per la nomina, la designazione e la revoca da parte del Sindaco, dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni. Il Sindaco darà corso alle nomine e alle designazioni entro i quindici giorni successivi, sentita preventivamente la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari.
- 2. Per la nomina e la designazione sarà promossa la presenza di ambo i sessi.
- 3. Tutti i nominati o designati dal Sindaco, cessano dalla carica con la cessazione del Sindaco medesimo dalla carica e comunque espletano il proprio mandato fino alla nomina dei sostituti che deve

avvenire entro il termine perentorio di giorni quarantacinque ai sensi del T.U.E.L. D.Lgs 18/8/2000, n.267.

Art. 38

Rimborso spese legali

Al consigliere comunale, all'assessore e al sindaco sono da rimborsare le spese legali per giudizi inerenti a fatti connessi al mandato e non in conflitto di interessi con l'ente, quando i predetti siano assolti in sede penale o siano stati giudicati non responsabili in sede civile e contabile.

Art. 39

Consigliere incaricato

- 1. Il Consiglio comunale può, con atto motivato, affidare a singoli Consiglieri incarichi speciali su specifiche materie.
- 2. Gli incarichi dovranno prevedere un termine di scadenza, comunque non superiore ad un anno.
- 3. Il Consigliere incaricato deve ricevere, nell'espletamento del proprio mandato, la necessaria collaborazione dalla struttura comunale.
- 4. Il Consigliere incaricato deve, al termine del proprio mandato, relazionare per iscritto al Consiglio comunale. La relazione viene posta in discussione nella prima seduta utile successiva alla sua presentazione.

CAPO II GIUNTA E SINDACO

Art. 40

Elezione del Sindaco

- 1. Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge ed è componente del Consiglio comunale.
- 2. Il Sindaco presta davanti al Consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
- 3. Il Sindaco è titolare della rappresentanza generale del Comune. In caso di sua assenza o di impedimento la rappresentanza istituzionale dell'Ente spetta al Vice Sindaco .

Art. 41

Contenuto delle Linee Programmatiche

1. Le linee programmatiche, presentate dal Sindaco nella seduta di cui al precedente articolo 31, debbono indicare le azioni e i progetti da realizzare nel corso del mandato in relazione alle risorse finanziarie necessarie, evidenziandone la priorità.

Rientrano tra le competenze del capo dell'amministrazione locale i seguenti atti:

- La rappresentanza dell'ente. L'esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, è attribuibile a ciascun dirigente/responsabile di Ripartizione/Settore in base ad una delega rilasciata dal Sindaco.
- La delega può essere di natura generale: con essa il Sindaco assegna al Dirigente/Responsabile l'esercizio della rappresentanza per tutto il tempo del suo mandato, per il compimento dei seguenti atti: rappresentanza in giudizio, con la possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti, con la eccezione dei procedimenti che riguardino i componenti di organi di governo; Sindaco, Assessori, Consiglieri;
- La delega può essere rilasciata per il compimento dei seguenti atti:
 Stipulazione di convenzioni tra Comuni per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati;
 Stipulazione di gemellaggi;
- Il Sindaco può, altresì, delegare nelle medesime forme indicate, ciascun assessore, per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico istituzionale:

Rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;

Stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, di unioni di comuni;

Rappresentanza del Comune in seno ad enti, istituzioni o aziende, le cui nomine non sono riservate per legge ad altri organismi.

- la sovrintendenza al funzionamento degli uffici e dei servizi dell'ente, all'attuazione dell'indirizzo politico ed all'esecuzione degli atti e all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune:
- la convocazione della seduta di insediamento del consiglio;
- la proposta del programma di mandato;
- la convocazione e la presidenza della giunta;
- la nomina e la revoca del vice sindaco e degli assessori, con successiva comunicazione al consiglio, con delega di competenze per la sovrintendenza sotto il profilo dell'indirizzo e controllo politico di settori dell'ente;
- l'autorizzazione delle missioni degli assessori;
- le nomine e designazioni di rappresentanti in aziende, istituzioni ed enti, tranne che la legge non riservi espressamente l'atto alla competenza del consiglio, ove trattasi di rappresentanti del Consiglio Comunale:
- la revoca dei rappresentanti in aziende, istituzioni ed enti;
- la risposta a interrogazioni ed altre istanze di sindacato ispettivo dei consiglieri;
- la promozione e la sottoscrizione degli accordi di programma;
- la presidenza dell'organo di vigilanza sull'esecuzione degli accordi di programma;
- la rappresentanza nelle assemblee dei consorzi;
- l'audizione dinanzi al comitato regionale di controllo qualora richiesta nel corso del procedimento di controllo su di una deliberazione;
- la nomina dei responsabili apicali, nonché dei responsabili delle strutture di staff;
- l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali;
- la revoca degli incarichi dirigenziali;
- l'attribuzione dell'indennità di risultato ai dirigenti;
- la nomina e la revoca del direttore generale;
- la nomina e la revoca del segretario dell'ente;
- l'attribuzione di ulteriori competenze al segretario dell'ente;
- la nomina di dirigenti, alte specializzazioni e direttivi a tempo determinato in organico ed al di fuori della dotazione organica;

- la nomina negli uffici posti alle dirette dipendenze del capo dell'amministrazione, giunta ed assessori;
- il conferimento di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
- la nomina dei componenti del nucleo di valutazione;
- coordinamento e riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, degli orari di esercizi commerciali, pubblici esercizi e servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio comunale;
- funzioni attribuitegli quale ufficiale del Governo;
- funzioni eventualmente attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge, quali l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica.

Consigliere delegato

- 1. Il Sindaco, con atto motivato, può affidare a singoli Consiglieri, in numero non superiore a quattro, deleghe speciali su specifiche materie o per la rappresentanza del Comune in seno ad enti, istituzioni o aziende, le cui nomine non sono riservate per legge ad altro organismo. Della nomina viene data comunicazione al Consiglio.
- 2. Le deleghe devono prevedere un termine di scadenza e non danno diritto ad indennità speciali.
- 3. Il Consigliere delegato è invitato alle riunioni di Giunta nelle quali si discutono temi attinenti al suo incarico. Egli partecipa alla discussione con voto consultivo.

Art. 44

Dimissioni del Sindaco

- 1. Le dimissioni scritte del Sindaco sono indirizzate al Presidente del Consiglio, al Segretario Generale e presentate all'ufficio protocollo generale del Comune.
- 2. Le dimissioni, una volta trascorso il termine di venti giorni dalla data di assunzione al protocollo, divengono efficaci ed irrevocabili.

Art. 45

Vice Sindaco

- 1. Il Vice Sindaco sostituisce, in tutte le sue funzioni, il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio delle funzioni, ai sensi dell'art.53 del T.U.E.L. D.Lgs 18/8/2000, n.267.
- 2. Nel caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, le funzioni dello stesso sono svolte dal Vice Sindaco sino alla elezione del nuovo Sindaco.

Art. 46

Divieto generale di incarichi e consulenze

Obbligo di astensione

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli assessori e ai consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e

assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o, comunque, sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri, di loro parenti o affini sino al quarto grado

Art. 47

Nomina della Giunta

- 1. Il Sindaco nella nomina dei componenti della Giunta promuove la presenza di ambo i sessi. L'eventuale oggettiva impossibilità deve essere adeguatamente motivata.
- 2. I soggetti chiamati alla carica di Vice Sindaco o assessore devono:
- essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- non essere coniuge, ascendente, discendente, parente o affine, fino al terzo grado, del Sindaco.

Art. 48 La Giunta - Composizione e presidenza

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da non meno di sei e non più di dieci assessori, compreso il Vice Sindaco. Il numero degli assessori è definito dal Sindaco all'interno dei predetti minimo e massimo.

Art. 49

Competenze della Giunta Rappresentanza in giudizio

La Giunta promuove, autorizza la costituzione e la resistenza in giudizio, la conciliazione e la transazione; assegna, altresì, l'incarico al patrocinio dell'ente.

- 1. Rientra tra le competenze della giunta l'assunzione dei seguenti atti:
- A) in materia di programmazione e bilancio:
- lo schema di bilancio di previsione annuale e pluriennale e della relazione previsionale e programmatica;
- il piano esecutivo di gestione;
- il prelevamento dal fondo di riserva;
- le variazioni di piano esecutivo di gestione;
- la proposta di deliberazione di rendiconto della gestione;
- la relazione illustrativa del conto consuntivo;
- l'utilizzo di entrate a specifica destinazione;
- la richiesta di anticipazione di tesoreria;
- le variazioni al bilancio in vie di urgenza, salvo ratifica da parte dell'organo consiliare;
- l'adozione dello schema di programma triennale delle OO.PP.;
- B) in materia di urbanistica ed edilizia:
- gli strumenti di pianificazione di terzo livello ovvero i piani di lottizzazione che, di fatto, non abbiano alcuna rilevante incidenza sull'assetto generale del territorio;
- C) in materia di opere e lavori pubblici:
- l'approvazione della proposta di accordo bonario;
- il regolamento disciplinante il riparto del fondo di incentivazione delle progettazioni di opere pubbliche e

della redazione di strumenti urbanistici,

- l'approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di un'opera pubblica;
- D) in materia di patrimonio tutte le donazioni;
- E) in materia di servizi pubblici locali:
- il conferimento di capitale di dotazione all'azienda speciale e all'istituzione;
- l'approvazione degli atti fondamentali dell'azienda speciale e dell'istituzione, previo atto di indirizzo del Consiglio Comunale;
- la verifica dei risultati di gestione dell'azienda speciale e dell'istituzione;
- l'attività di vigilanza sulle aziende speciali e sulle istituzioni;
- F) in materia di affari istituzionali:
- il parere sulla proposta di programma di mandato da sottoporre al consiglio da parte del capo dell'amministrazione:
- la denominazione di borgate o frazioni, di strade e piazze;
- l'aumento o la diminuzione della misura base dell'indennità di funzione dei membri della giunta;
- l'adesione ad associazioni e consorzi;
- propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
- G) in materia di tributi e tariffe:
- le tariffe:
- le aliquote d'imposta;
- le detrazioni;
- le riduzioni ed esenzioni:
- le variazioni di limiti reddito;
- la misura della copertura del costo dei servizi a domanda individuale;
- H) in materia di personale:
- i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- la dotazione organica;
- i criteri per il conferimento di incarichi di posizione organizzativa;
- la richiesta di riclassificazione della sede di segreteria a seguito di variazione demografica;
- l'autorizzazione a sottoscrivere il contratto collettivo decentrato integrativo;
- l'assegnazione di obiettivi e risorse ai responsabili di servizio, in sede di piano esecutivo di gestione;
- l'attribuzione di un'indennità ad personam integrativa del trattamento economico di cui al CCNL a dirigenti, alte specializzazioni assunti con contratti a tempo determinato;
- l'attribuzione di un'indennità forfettaria sostitutiva del trattamento economico accessorio al personale degli uffici di staff di capo dell'amministrazione, assessori e giunta;
- nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato.

Art. 50

Funzionamento della Giunta

- 1. La Giunta collabora con il Sindaco nel governo del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
- 3. La Giunta nella sua prima seduta, prima di trattare qualsiasi altro argomento, esamina la condizione del Vice Sindaco e degli assessori in relazione ai requisiti di eleggibilità e compatibilità di cui al comma precedente. Il predetto esame dovrà essere effettuato anche in presenza di nuove nomine.

- 4. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta nel rispetto delle norme regolamentari.
- 5. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta e assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
- 6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Il voto è palese salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L'eventuale votazione segreta dovrà risultare dal verbale con richiamo alla relativa norma. In mancanza di diversa indicazione le votazioni si intendono fatte in forma palese.
- 7. Apposito regolamento disciplina il funzionamento della Giunta comunale.

Cessazione dalla carica di assessore

- 1. Le dimissioni da assessore sono presentate, per iscritto, ed indirizzate al Sindaco. Sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.
- 3. Alla sostituzione degli assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il Sindaco, il quale ne dà comunicazione, nella prima seduta utile, al Consiglio.

Art. 52 Decadenza della Giunta Mozione di sfiducia

- 1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del Sindaco comportano la decadenza della Giunta, ai sensi dell'art.53 del T.U.EL. D.Lgs 18/8/2000, n.267.
- 2. Il Sindaco e la Giunta cessano, altresì, dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.
- 3. La mozione deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, depositata presso la segreteria che provvede a notificarla al Sindaco, agli assessori ed ai Presidenti dei gruppi consiliari entro le 24 ore successive.
- 4. La convocazione del Consiglio per la discussione della mozione deve avvenire non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua presentazione.
- 5. Il Sindaco e la Giunta cessano dal giorno successivo a quello in cui è stata approvata la mozione di sfiducia.
- 6. Il Segretario comunale informa il Prefetto per gli adempimenti di competenza.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE DIFENSORE CIVICO

CAPO I
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI
RIUNIONI - ASSEMBLEE
CONSULTAZIONI - ISTANZE E PROPOSTE
Art. 53
Associazioni, libere forme associative

e rapporti con il comune

- 1. Il Comune, nel rispetto dei principi fissati dal presente Statuto, favorisce la formazione di organizzazioni a base associativa, con il compito di concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale.
- 2. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra cittadini e le forme di solidarietà agli organismi associativi operanti nel Comune ed iscritti nell'Albo di cui al successivo comma, sono assicurati vantaggi economici, diretti ed indiretti, secondo i criteri contenuti nel regolamento prescritto dall'articolo 12 della legge 2 agosto 1990, n. 241 e attraverso la regolamentazione della propria autonomia impositiva e finanziaria, nel quadro delle tasse e diritti per servizi pubblici.
- 3. E' istituito un Albo ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune.
- 4. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati le finalità perseguite, e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, il soggetto dotato di rappresentanza ed ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.
- 5. Le Associazioni e le altre libere forme associative possono ottenere l'iscrizione all'Albo allorquando i fini delle stesse corrispondano a quelli del Comune e siano assicurate la rappresentatività degli interessi dei cittadini, la strutturazione democratica, il principio della mutualità e la partecipazione degli iscritti.
- 6. La valorizzazione delle libere forme associative può essere favorita attraverso idonee forme di partecipazione all'amministrazione locale.
- 7. Le Associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:
- a) Potranno essere consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali, per mezzo delle Consulte Comunali;
- b) potranno ottenere il patrocinio del Comune per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
- c) potranno accedere alla struttura ed ai beni e servizi Comunali secondo le modalità previste dai Regolamenti;
- d) potranno adire il Difensore Civico.

Art. 54

Contributi alle associazioni

- 1. Il Comune di Altamura valorizza e sostiene le libere associazioni e le organizzazioni del volontariato, agevolandone i rapporti con l'Amministrazione e favorendo, in un contesto di compartecipazione ai costi di gestione, l'utilizzo delle sedi, delle strutture e dei servizi comunali in base a principi di trasparenza, di equità e di valorizzazione dell'utilità sociale delle attività svolte dalle stesse.
- 2. L'utilizzo di strutture, beni strumentali e servizi, nonché la concessione di contributi alle associazioni ed alle organizzazioni del volontariato devono rispettare i criteri e le modalità stabiliti in apposito regolamento, in modo da garantire pari opportunità.
- 3. Ogni anno la Segreteria generale del Comune provvede a pubblicare all'albo pretorio l'avviso di deposito dell'elenco delle associazioni che hanno presentato domanda e di quelle alle quali il Comune ha concesso strutture, beni strumentali, servizi e contributi.
- 4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato, riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento;
- 5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o in natura dall'ente devono redigere, al termine di ogni anno, apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.

Consulta generale permanente

- 1. E' istituita la Consulta Generale permanente degli organismi associativi operanti nel Comune di Altamura ed iscritti all'Albo di cui al comma 3° dell'articolo 53 e al 4° comma del presente articolo.
- 2. La consulta generale permanente indica le consulte settoriali, così come disciplinato dal regolamento attuativo.
- 3. La Consulta Generale permanente collabora con la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari per l'elaborazione dello Statuto e per la sua revisione.
- 4. La Consulta Generale permanente ha, altresì, le seguenti attribuzioni:
- a) Verifica l'applicazione degli Istituti e regolamenti previsti dal presente Statuto;
- b) Propone le candidature del Difensore Civico;
- c) Partecipa, con parere consultivo, alla Conferenza cittadina annuale da tenere prima dell'esame ed approvazione del bilancio di previsione annuale e delle programmazioni settoriali.

Art. 56

Consulte settoriali

- 1. Possono essere istituite Consulte settoriali Comunali per materie specifiche, per interessi territoriali particolari, per aggregazioni d'interesse generale indicate dalla Consulta generale permanente delle associazioni.
- 2. Le consulte, nelle materie di competenza, potranno essere sentite per esprimere pareri preventivi formali per l'eventuale adozione di atti e avanzare proposte per la gestione dei servizi e l'uso dei beni Comunali.

Art. 57 Regolamento degli istituti di partecipazione

1. Il Regolamento degli istituti di partecipazione definisce le funzioni, indica gli organi rappresentativi ed i mezzi, e precisa gli atti per i quali la richiesta di parere preventivo è obbligatoria, nonché le modalità, procedure ed i termini della consultazione.

Art. 58

Consultazioni

- 1. Il Consiglio e la Giunta comunale, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, nelle forme, volta per volta, ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.
- 2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, devono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.
- 3. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati nei conseguenti atti.
- 4. I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.

Art. 59

Iniziativa popolare

- 1. I cittadini, in forma singola o associata, possono rivolgere al Consiglio ed alla Giunta comunali istanze e petizioni dirette a promuovere una migliore tutela di interessi individuali e collettivi. Analoga facoltà hanno coloro che soggiornino anche temporaneamente sul territorio comunale. Ad essi è data risposta scritta e motivata.
- 2. Il Consiglio comunale e la Giunta, entro 30 giorni dal ricevimento, se impossibilitati ad emanare provvedimenti concreti, con apposita deliberazione prenderanno atto del ricevimento dell'istanza o petizione precisando lo stato ed il programma del procedimento.
- 3. I cittadini, in numero non inferiore a 500 (cinquecento), e i Consigli circoscrizionali possono presentare al Consiglio ed alla Giunta comunali proposte di atti di competenza di quest'ultimi, redatti in forma di articolato o di schema di delibera, accompagnati da una relazione illustrativa.
- 4. Il Consiglio e la Giunta deliberano nel merito delle proposte entro due mesi dal deposito presso la Segreteria generale del Comune del testo sottoscritto.

Art. 60
Consultazione e partecipazione della comunità

- 1. L'Amministrazione comunale persegue, tramite idonei processi partecipativi e consultivi, il coinvolgimento della comunità sulle principali tematiche di competenza.
- 2. Il processo di consultazione è improntato a criteri di semplicità, celerità e libertà di forme.
- 3. Il Consiglio comunale mediante specifico provvedimento di indirizzo individua i temi sottoponibili a consultazione, nonché la Commissione consiliare alla quale affidare, in relazione all'oggetto, il procedimento di consultazione.

Art. 61
Cittadini dell'Unione Europea
e di altra nazionalità
partecipazione alla vita pubblica locale

- 1. Al fine di assicurare la partecipazione alla vita pubblica locale dei cittadini dell'Unione Europea e di altra nazionalità regolarmente soggiornanti, il Comune:
- a) Favorirà la inclusione, in tutti gli organi consultivi locali, dei rappresentanti dei cittadini dell'Unione Europea e di altra nazionalità regolarmente soggiornanti;
- b) Promuoverà la partecipazione dei cittadini dell'Unione Europea e di altra nazionalità in possesso di regolare permesso di soggiorno alla vita pubblica locale.

CAPO II REFERENDUM

Art. 62

Azione referendaria

1. Sono consentiti referendum consultivi, propositivi e abrogativi in materia di esclusiva competenza comunale.

- 2. Non possono essere indetti referendum:
- a) in materia di tributi locali e di tariffe;
- b) su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali;
- c) su materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio;
- d) sullo statuto comunale:
- e) sul regolamento del Consiglio Comunale;
- f) sul Piano Regolatore Generale e strumenti urbanistici attuativi.
- 3. I soggetti promotori del referendum possono essere:
- a) almeno il 10 % degli elettori;
- b) almeno la metà dei consiglieri comunali esclusivamente per il referendum consultivo.
- 4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali.

Disciplina del referendum

- 1. Apposito regolamento comunale disciplina le modalità di svolgimento del referendum.
- 2. In particolare il regolamento deve prevedere:
- a) i requisiti di ammissibilità;
- b) i tempi;
- c) le condizioni di accoglimento;
- d) le modalità organizzative;
- e) i casi di revoca e sospensione;
- f) le modalità di attuazione.

Art. 64

Effetti del referendum

- 1. Il quesito sottoposto a referendum è approvato se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi.
- 2. Se l'esito è stato favorevole, il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
- 3. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Sindaco ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

CAPO III DIFENSORE CIVICO

Art. 65

Istituzione e prerogative

- 1. E' istituito l'ufficio del Difensore Civico Comunale.
- 2. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della Amministrazione Comunale e degli enti ed organismi strumentali della stessa nei confronti dei cittadini, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi.

- 3. Esercita altresì il controllo preventivo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta ai sensi dell'art.127 del T.U.E.L. 18.8.2000 n. 267 nella forma della richiesta di riesame dei presunti riscontrati vizi di legittimità.
- 4. Il difensore civico non é sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed é tenuto, esclusivamente, al rispetto dell'ordinamento vigente.
- 5. Con apposito regolamento saranno disciplinate le funzioni del difensore civico, nonchè l'organizzazione del relativo ufficio, la sede, la dotazione organica, l'indennità e quant'altro necessario per il funzionamento ed i rapporti con gli organi comunali.

Art. 66 Requisiti - Nomina - Durata

- 1. Per ricoprire la carica di difensore civico sono necessari i seguenti requisiti:
- a) essere nelle condizioni di eleggibilità a Consigliere Comunale;
- b) essere in possesso del diploma di laurea con comprovata esperienza giuridico amministrativa e professionale di almeno cinque anni;
- 2. Il difensore civico dura in carica quattro anni e non é immediatamente rieleggibile.
- 3. Non possono essere eletti Difensore civico coloro che nei tre anni precedenti il momento della indicazione, abbiano ricoperto la carica di membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, i segretari o presidenti politici di partiti e i dirigenti sindacali e coloro che nella precedente amministrazione abbiano ricoperto la carica di Sindaco, Assessore, Consigliere comunale, Direttore Generale e Segretario Generale del Comune di Altamura. Non possono ricoprire la carica i soggetti che prestino attività lavorativa in via subordinata, dipendente od autonoma, o svolgano attività di consulenza o collaborazione esterna, anche saltuaria, a favore e/o contro il Comune, degli enti ed organismi strumentali dello stesso o di enti concessionari di pubblici servizi o immobili comunali. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le procedure previste dalla legge per i consiglieri comunali.
- 4. E' dichiarato decaduto per cause di ineleggibilità o incompatibilità, originarie o sopravvenute, previa contestazione e con la procedura di cui al T.U.E.L. D.Lgs 18/8/2000, n.267, in quanto applicabile.
- 5. La Giunta Comunale, per l'avvio della procedura di nomina, dovrà informare la cittadinanza con avviso pubblico, indicando i termini di scadenza per la presentazione delle domande per la candidatura a difensore civico e la documentazione richiesta ai fini della verifica dei requisiti.
- 6. L'avviso dovrà essere affisso per almeno trenta giorni e l'elezione non potrà avvenire prima dei quaranta giorni successivi alla data d'affissione dello stesso.
- 7. Le candidature pervengono sia attraverso la Consulta Generale delle Associazioni sia attraverso almeno duecento firme di cittadini elettori del Comune, con modalità e nelle forme stabilite dal regolamento.
- 8. Il Difensore civico é nominato dal Consiglio Comunale a scrutinio segreto e a maggioranza di tre quarti dei componenti del consiglio stesso.
- 9. Nel caso in cui nessun candidato consegua la maggioranza prescritta, si procede a due altre votazioni entro i successivi venti giorni. Nell'ipotesi in cui neppure nella terza votazione alcun candidato abbia conseguito la maggioranza richiesta si procede a due turni di ballottaggio, da tenersi, in distinte sedute, fra i due candidati maggiormente suffragati. Risulterà eletto II candidato che comunque consegua i voti dei due terzi dei consiglieri assegnati. Se nelle votazioni di ballottaggio nessun candidato ottiene la maggioranza dei due terzi, la procedura si rinnova con altro avviso pubblico.
- 10. Il difensore civico può essere revocato per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni con decisione del Consiglio comunale, espressa in seduta segreta, da adottarsi a maggioranza dei 3/4 dei Consiglieri assegnati al Comune, su richiesta motivata di almeno 1/3 degli stessi o su richiesta motivata

della Consulta Generale delle Associazioni, adottata con decisione di almeno 1/3 degli aventi diritto alla Consulta stessa.

11. In caso di dimissioni, decadenza, morte o revoca si procederà a nuova nomina.

TITOLO IV ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I

Art. 67

Decentramento

- 1. Ai fini di assicurare la migliore fruibilità dei servizi svolti dal Comune, nonchè l'esercizio delle funzioni in ambiti che assicurino la massima funzionalità ed efficacia, il Consiglio Comunale provvede alla individuazione delle Circoscrizioni nel Regolamento.
- 2. Con lo stesso Regolamento sono stabiliti i principi concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle strutture per lo svolgimento delle attività decentrate.

Art. 68

Circoscrizioni comunali

- 1. Le circoscrizioni sono istituite quali organi di partecipazione, di consultazione, di gestione di servizi di base, nonchè per l'esercizio di funzioni delegate dal Comune.
- 2. Gli organi della circoscrizione sono:
- a) il Consiglio circoscrizionale;
- b) il Presidente;
- 3. Il Regolamento del decentramento e partecipazione stabilisce il numero delle circoscrizioni, e ne identifica e delimita l'estensione territoriale, disciplinando inoltre l'organizzazione, il funzionamento degli organi e il sistema di controllo. Stabilisce, altresì, le modalità per l'accesso agli atti, alle strutture ed ai servizi da parte dei cittadini, l'ammissione di istanze, petizioni e proposte dei cittadini singoli o associati.

Art. 69

Funzioni delle circoscrizioni

- 1. Il Consiglio Circoscrizionale, nell'ambito delle sue attribuzioni, stabilite dal Regolamento del decentramento e partecipazione:
- a) formula proposte di iniziative, programmi, obiettivi interessanti la circoscrizione;
- b) individua criteri e processi atti a valorizzare le forme associative e di partecipazione;
- c) approva ordini del giorno e mozioni da sottoporre agli organi rappresentativi del Comune;
- d) esprime pareri sulle proposte di bilancio annuale e pluriennale;
- e) fissa indirizzi per la gestione dei servizi di base attribuiti dal Comune;
- f) esercita le funzioni delegate dal Consiglio Comunale;
- g) determina, per la parte di sua competenza, le modalità di esercizio delle funzioni attribuite.

Art. 70
Elezione del consiglio circoscrizionale

- 1. Il Consiglio Circoscrizionale è espressione politico-amministrativa della popolazione appartenente alla Circoscrizione, ne rappresenta le istanze mediante attività propositive e consultive, raccordandosi con gli organi di governo dell'Ente per l'attuazione dei programmi e per la gestione amministrativa delegata e dei servizi di base.
- 2. Il Consiglio Circoscrizionale si compone di 15 Consiglieri che durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio Comunale e cessano in caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio stesso.
- 3. Il Consiglio Circoscrizionale è eletto a suffragio generale e diretto, secondo le norme previste per l'elezione del Consiglio Comunale e contestualmente a questo, dagli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel suo territorio.

Art. 71

Presidente del consiglio circoscrizionale

Funzioni ed elezione

- 1. Il Presidente del Consiglio Circoscrizionale rappresenta il Consiglio e svolge le funzioni stabilite nel Regolamento.
- 2. I Presidenti sono eletti dai rispettivi Consigli Circoscrizionali, nel loro seno, alla prima adunanza subito dopo la convalida degli eletti, e comunque entro quarantacinque giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.
- 3. L'elezione avviene a scrutinio palese e a maggioranza assoluta dei votanti, con le modalità e procedure stabilite nel citato Regolamento.
- 4. La convocazione della seduta è disposta dal Consigliere Anziano (che è colui che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi in cifra individuale), che la presiede.
- 5. Si applicano in quanto compatibili le norme per la nomina della Giunta di cui al presente Statuto.

Art. 62 Sede e funzionamento delle circoscrizioni

1. Gli organi della Circoscrizione hanno una propria sede e, per l'espletamento delle funzioni assegnate, una struttura amministrativa dislocata, ove necessario, anche in forma decentrata sul territorio circoscrizionale per la gestione dei servizi.

CAPO II

Art. 73 Albo pretorio 1. È istituito nella sede del Comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo Statuto ed i regolamenti comunali prescrivono. Il Comune, inoltre, promuove la diffusione dei predetti atti attraverso strumenti telematici ed informatici.

Art. 74

Diritto di intervento nei procedimenti

- 1. Chiunque sia portatore di un diritto, di un interesse legittimo o di un interesse diffuso, coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal Regolamento.
- 2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

Art. 75

Obiettivi dell'attività amministrativa

- 1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
- 2. Gli organi istituzionali del comune ed i responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente Statuto e dai regolamenti di attuazione.
- 3. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente Statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

Art. 76

Statuto dei diritti del contribuente

- 1. In relazione al disposto dell'art.2 della legge 27 luglio 2000, n.212, nei regolamenti comunali aventi natura tributaria, negli atti di accertamento nonché in qualsiasi atto istruttorio notificato ai contribuenti, il richiamo di qualsiasi norma legislativa o regolamentare dovrà essere integrato dal contenuto, anche sintetico, o sotto forma di allegato, della disposizione alla quale si intende fare rinvio.
- 2. Tutti gli atti normativi e la relativa modulistica applicativa, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto, dovranno essere aggiornati o integrati introducendo, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n.212, le necessarie modifiche con particolare riferimento:
- a) All'informazione del contribuente (art.5);
- b) Alla conoscenza degli atti e semplificazione (art.6);
- c) Alla chiarezza e motivazione degli atti (art.7);
- d) Alla remissione in termini (art.9);
- e) Alla tutela dell'affidamento e della buona fede agli errori del contribuente (art.10);
- f) All'interpello del contribuente (artt.11 e 19).

Servizi pubblici comunali

- 1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 78

Forme di gestione dei servizi pubblici

- 1. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, privilegiando il principio di sussidiarietà;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale:
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico o privato, qualora si renda opportuna. in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.
- 2. Il comune può partecipare a società per azioni o S.r.l., a prevalente capitale pubblico o privato per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.
- 3. Il comune può altresì dare impulso e partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
- 4. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica o privata.

Art. 79

Aziende speciali

- 1. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, e ne approva lo Statuto.
- 2. Le aziende speciali informano la loro attività i criteri di trasparenza, di efficacia, di efficienza e di economicità e hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
- 3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Struttura delle aziende speciali

- 1. Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.
- 2. Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.
- 3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti nel settore, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti, previa richiesta e presentazione di almeno tre curricula a soggetti diversi.
- 4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. Lo Statuto dell'azienda può prevedere condizioni e modalità per l'affidamento dell'incarico di direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
- 5. Il consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei servizi.
- 6. Il consiglio comunale approva, altresì, i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- 7. Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvate dal consiglio comunale.

Art. 81 Istituzioni

- 1. Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale.
- 2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
- 3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco, sulla base anche di curricula, che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
- 4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- 5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento
- 6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 82

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.

- 2. L'atto costitutivo, lo Statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.
- 3. Il sindaco sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale nel settore, in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.
- 4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.
- 5. Il sindaco o un assessore suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.
- 6. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima;
- 7. Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, di cui al comma 1, lettera f), dell'art.113 del T.U.E.L D.Lgs 18/8/2000, n.267.
- 8. Per l'applicazione del comma 7, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art.116 del T.U.E.L D.Lgs 18/8/2000, n.267.

Art. 83 Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici. 2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro

Art. 84 Consorzi

rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

- 1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.
- 2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del consorzio.
- 3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità di cui all'art.69 del presente Statuto.
- 4. Il sindaco, o un Assessore suo delegato, fa parte dall'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo Statuto del consorzio.

Art. 85 Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli

interventi o sui programmi di intervento, promuove, sulla base di un odg del Consiglio Comunale, la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

- 2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in una apposita conferenza la quale provvede, altresì, all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell'art.34, del T.U.E.L D.Lgs 18/8/2000, n.267.
- 3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro 30 giorni a pena di decadenza, decorrenti dalla data di ricezione.

TITOLO IV UFFICI E PERSONALE

CAPO I UFFICI Art. 86

Principi strutturali e organizzativi

- 1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
- a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;
- b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
- c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
- d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

Art. 87 Organizzazione degli uffici e del personale

- 1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale ed ai dirigenti.
- 2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
- 4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico sono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini, su atto di indirizzo della Giunta Comunale, dai competenti dirigenti.
- 5. Il comune Istituisce l'ufficio stampa e l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.

Regolamento degli uffici e dei servizi

- 1. La Giunta Comunale, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, la consistenza, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
- 2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire, in piena autonomia, obiettivi, finalità e priorità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
- 4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
- 5. Secondo le modalità previste nell'ordinamento degli uffici e servizi e nel rispetto della normativa si procede alle assunzioni a tempo determinato.

Art. 89

Diritti e doveri dei dipendenti

- 1. I dipendenti comunali sono inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività nell'interesse della cittadinanza.
- 2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il co-mune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
- 4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

CAPO II PERSONALE DIRETTIVO

Art. 90

Direttore generale

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.

Art. 91

Compiti del direttore generale

- 1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
- 2. Il direttore generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
- 3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della giunta comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.
- 4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, o in caso di assenza ed impedimento, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la Giunta Comunale.

Art. 92

Funzioni del direttore generale

- 1. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
- 2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
- a) predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari;
- b) disciplina il funzionamento del personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
- c) promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei dirigenti e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
- d) riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la distribuzione dell'organico effettivo, proponendo al Sindaco e alla giunta eventuali provvedimenti in merito;

Art. 93

I dirigenti

- 1. I dirigenti e i loro sostituti sono individuati nel regolamento degli uffici e dei servizi.
- 2. I dirigenti provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base al regolamento di organizzazione degli stessi.
- 3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad

attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dai documenti di programmazione.

Art. 94

Funzioni dei dirigenti

- 1. I dirigenti stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
- 2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le seguenti funzioni:
- a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi procedimenti e propongono alla giunta la designazione degli altri membri;
- b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;
- c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici:
- d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
- e) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
- f) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;
- g) pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento a eccezione di quelle di cui all'art.54 del T.U.E.L D.Lgs 18/8/2000, n.267.
- h) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
- i) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio, entro e non oltre giorni cinque se rese immediatamente eseguibili, e alle direttive impartite dal sindaco e dal direttore;
- j) forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predisposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
- k) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente;
- I) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
- m) rispondono, nei confronti del direttore generale, del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati;
- n) nominano i Responsabili del Procedimento.
- 3. I dirigenti possono assegnare, con atto a firma congiunta del Sindaco, in caso di effettiva necessità e con le modalità previste dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.
- 4. Il sindaco può delegare ai dirigenti ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 95 Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Con decreti sindacali, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, si può prevedere, al di fuori della dotazione organica,

l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

- 2. Il Sindaco, nel caso di vacanza del posto può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi del T.U.E.L D.Lgs 18/8/2000, n.267.
- 3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 96

Collaborazioni esterne

- 1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
- 2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata della carica del Sindaco e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

Art. 97

Ufficio di indirizzo e di controllo

1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo determinato purché l'ente non sia dissestato e/o non versi nelle situazioni strutturate deficitarie.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 98

Segretario comunale

- 1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
- 2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
- 3. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune.

Art. 99

Funzioni del segretario comunale

- 1. Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e di consiglio e cura la redazione dei verbali, che sottoscrive insieme al Sindaco e al Presidente.
- 2. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta e al sindaco.

- 3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
- 4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari, dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
- 5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal regolamento conferitagli dal sindaco.

CAPO IV LA RESPONSABILITÀ

Art. 100

Responsabilità verso il comune

- 1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
- 2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente od in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che danno luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
- 3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 101

Responsabilità verso terzi

- 1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto, sono personalmente obbligati a risarcirlo.
- 2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
- 3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
- 4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 102

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbiano maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio

del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

TITOLO VI

CAPO I FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 103

Ordinamento

- 1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
- 2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
- 3. Il comune, in conformità delle leggi vigenti in materia, è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 104

Attività finanziaria del comune

- 1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
- 2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
- 3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
- 4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi, secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 105

Amministrazione dei beni comunali

- 1. La gestione dei beni comunali è informata a conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio strumentale comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri e utilità pubblica del singolo bene.
- 2. Il servizio patrimonio provvede alla gestione del patrimonio comunque considerato.
- 3. I beni patrimoniali non utilizzati dal Comune per lo svolgimento dei compiti di istituto possono essere dati in locazione a norma di legge.

E' vietata ogni forma di locazione gratuita o a canone ridotto, salvo che si tratti di:

- consentire l'istituzione ovvero assicurare il mantenimento di un servizio non altrimenti erogabile dal Comune;
- Il conduttore sia un ente e/o associazione senza finalità di lucro, non obbligato a prestare il suo servizio:
- Il servizio espletato o da espletare sia rispondente a evidenti e riconoscibili esigenze di utilità sociale per la Comunità amministrata.

Le circostanze di cui sopra devono ricorrere congiuntamente e sono apprezzate dalla Giunta Comunale che, con atto deliberativo, dispone la gratuità della locazione ovvero la misura della riduzione del canone dovuto.

4. Le somme provenienti dall'alienazione di beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi a patrimonio, debbono essere impiegate in titoli nominativi dello stato o nell'estinzione di passività onerose e nel miglioramento del patrimonio o nella realizzazione di opere pubbliche.

Art. 106

Bilancio comunale

- 1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissata, al regolamento di contabilità.
- 2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
- 3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
- 4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 107

Rendiconto della gestione

- 1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
- 2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
- 3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 108

Attività contrattuale

1. Il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permute e alle locazioni.

- 2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del dirigente preposto al servizio interessato.
- 3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali nonché le modalità di scelta del contraente in base alle disposizioni vigenti.

CAPO II

Art. 109

Collegio dei revisori dei conti

- 1. Il consiglio comunale elegge, con voto limitato a due candidati, i revisori dei conti secondo i criteri stabiliti dalla legge.
- 2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, i suoi componenti sono rieleggibili per una sola volta e sono revocabili per inadempienza nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del mandato.
- 3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.
- 4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.
- 5. L'organo di revisione, ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.
- 6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni ed adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

Art. 110

Tesoreria

- 1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:
- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.
- 2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 111

Controllo economico della gestione

1. I dirigenti possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi loro assegnati dal bilancio e agli obiettivi fissati dalla

giunta e dal consiglio.

- 2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che, insieme con le proprie osservazioni e rilievi, viene rimesso all'assessore competente che ne riferisce alla giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza, da adottarsi sentito il collegio dei revisori.
- 3. Con il regolamento di contabilità saranno definite le linee operative dei controlli interni anche in deroga agli altri principi di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs 30/7/99 n.286 stante il disposto degli articoli 147, 196, 197, 198 del T.U.E.L. D.Lgs 18/8/2000, n.267.

TITOLO VII

CAPO I DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 112 Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

- 1. Il comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art.133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.
- 2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 113
Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche, ai sensi dell'art.16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, come richiamato dall'art.139 del T.U.E.L. D.Lgs 18/8/2000, n.267.

Art. 114

Violazioni di norme comunali - sanzioni

- 1. Chiunque viola le norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra un minimo ed un massimo fissato dal corrispondente articolo del regolamento e dell'ordinanza.
- 2. Il minimo ed il massimo della sanzione di cui al precedente comma 1 non potrà essere fissato in misura inferiore a Lit. 60.000 (controvalore in Euro 30.99) né superiore a Lit. 1.000.000 (controvalore in Euro 516.46)
- 3. In sede di prima applicazione e fino a quando non sarà disposto l'aggiornamento dei singoli regolamenti, la Giunta Comunale, con apposita deliberazione, fisserà il minimo ed il massimo da applicare alle violazioni delle singole disposizioni.
- 4. Per le sanzioni previste dal presente articolo trovano applicazioni le disposizioni generali contenute nella sezione I e II del Capo I della legge 24/11/1981, n.689 e successive modificazioni. Autorità competente è il dirigente del relativo servizio.

5. Quando i regolamenti o le ordinanze non dispongono altrimenti le violazioni alle relative disposizioni sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di Lit. 60.000 (controvalore in Euro 30.99) e massima di Lit. 1.000.000 (controvalore in Euro 516.46).

Art. 115

Polizze assicurative

Ai sensi dell'art.86 - 5° comma- del D.Lgs. n. 267/2000 è prevista la contrazione di una polizza assicurativa a favore degli amministratori comunali (sindaco, assessori, consiglieri comunali) a spese del comune allo scopo di assicurare gli stessi da responsabilità connesse al mandato ed in particolare per i rischi che comportano riduzione della integrità psicofisica e responsabilità civile con pregiudizi economici conseguenti al risarcimento dei danni prodotti a terzi. Tale norma si applica nei confronti del Direttore Generale, del Segretario Generale, dei Dirigenti e dei loro sostituti, durante l'assenza dal servizio dei medesimi per qualsiasi motivo personale o istituzionale, così come previsto dal regolamento degli uffici e dei servizi.

Art. 116
Violazione alle norme di legge sanzioni

1. In tutti i casi in cui norme di legge demandano al Sindaco ovvero genericamente al Comune nel quale le violazioni sono state commesse, la competenza per la irrogazione della sanzione, con conseguente spettanza al Comune stesso dei relativi proventi, il Direttore Generale di cui all'art.108 del T.U.E.L. D.Lgs 18/8/2000, n.267, se nominato, ovvero il Segretario Comunale, designerà, con riferimento alla singola norma, il responsabile del servizio cui saranno attribuite tutte le competenze in capo al Sindaco o, genericamente, al Comune.

TITOLO VIII

CAPO I DISPOSIZIONI FINALI

Art. 117

Entrata in vigore

- 1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, il presente Statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
- 2. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune.

Art. 118

Approvazione regolamenti

Tutti i regolamenti previsti dal presente statuto dovranno essere approvati dai rispettivi organi competenti entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto. Solo quello relativo al funzionamento del consiglio comunale dovrà essere approvato entro sei mesi.

Art. 119 Modifiche dello Statuto

- 1. Le modifiche dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
- 2. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione.
- 3. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.
- 4. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è seguita dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.

Allegato allo Statuto riproducente lo stemma della città di Altamura